

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 200**

**OGGETTO:** Contratto d'appalto dei “Lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto”.

**Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 157 del 24 gennaio 2018.**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 10 del 30 ottobre 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Umberto Memoli (codice fiscale MML MRT 64D25 F839G), nato a Napoli (NA), il 25 aprile 1964 e residente in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante, n. 120, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Procuratore Speciale della “Società Internazionale Costruzione Impianti s.r.l.”, con sede legale in Napoli, Via Mario Gigante, n. 74/L,



(partita IVA 07738041214), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in data 31 marzo 2014, con il numero R.E.A. 905921; a tanto autorizzato, in forza della Procura Speciale per Notar, dott. Luigi Sorgenti degli Uberti, Notaio in Mondragone (CE), Rep. n. 38876 – Raccolta n. 22376, registrata presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta (CE), in data 18 ottobre 2019, al n. 9561, Serie 1T, rilasciata in Mondragone (CE), in data 25 ottobre 2019, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto in formato digitale sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, Società che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 157, stipulato in data 24 gennaio 2018 e registrato in pari data, presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, al n. 279 serie 1T, i lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto, sono stati affidati all’Appaltatore, per l’importo complessivo di €. 3.392.047,06 (euro tremilionitrecentonovantadue milaquarantasette/06), oltre IVA, così suddiviso:

€. 1.767.101,70 (euro unmilionesettecentosessantasettemilacentouno/70) per lavori a corpo, al netto del ribasso del 63,703%;

€. 1.533.548,90 (euro unmilione cinquecentotrentatremilacinquecento quarantotto/90) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 91.396,46 (euro novantunomilatrecentonovantasei/46) per oneri per la


sicurezza non soggetti a ribasso.

- che, prima dell'avvio dei lavori, sono state riscontrate delle problematiche tecniche, superate con una prima perizia di variante sottoscritta in data 11 ottobre 2018, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è salito ad €. 3.472.431,10 (euro tremilioni quattrocentosettantaduemilaquattrocentotrentuno/10) oltre IVA, con un maggior importo per nuovi lavori, al netto del ribasso del 63,703%, rispetto all'importo del contratto principale rep. n. 157/2018, di €. 75.978,43 (euro settantacinquemilanovecentosettantotto/43) ed €. 4.405,61 (euro quattromila quattrocentocinque/61) per oneri della sicurezza, rientranti nel 2,37% dell'importo contrattuale;

- che, in fase di esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una seconda perizia di variante per introdurre ulteriori modifiche alle previsioni originarie di progetto e per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- che detta perizia, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Pasquale Lagadari, ai sensi della normativa di legge applicabile e trasmessa al RUP con nota prot. n. 16072 del 04 aprile 2019, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 583 del 26 aprile 2019, modificata con determinazione dirigenziale n. 644 del 10 maggio 2019;

- che il nuovo importo contrattuale, è di €. 4.065.195,57 (euro quattromilioni sessantacinquemilacentonovantacinque/57) oltre IVA, con un maggior importo rispetto all'importo dell'atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 11.10.2018, di €. 592.764,47 (euro cinquecentonovantaduemilasette centosessantaquattro/47), oltre IVA, rientrante nel limite di un quinto



dell'importo dell'appalto (17,07%), così suddiviso:

- € 578.956,52 (euro cinquecentosettantaottomilanovecentocinquantasei/52)

per materiali e manodopera;

- € 13.807,95 (euro tredicimilaottocentosette/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che i lavori di perizia comportano n. 65 nuovi prezzi, meglio descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in data 19 marzo 2019 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 63,703% e che la spesa, prevista nel quadro economico di progetto, rimane nei limiti dell'importo finanziato;

- che alla somma complessiva scaturente dal presente atto, si può fare fronte con i finanziamenti previsti dalla delibera CIPE del 10 aprile 2015 di cui alla Missione 02 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 20033 dell'Esercizio finanziario 2019 (res. 2015);

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante;

- che l'Appaltatore ha trasmesso, a mezzo pec, in data 16 luglio 2019, la dichiarazione circa la composizione societaria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, acquisita agli atti dell'Ente prot. n. 34107 del 18 luglio 2019;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del

D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'impresa S.I.C.I. s.r.l., richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con nota protocollo d'ingresso n. 212250 del 18 luglio 2019;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 18810991, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, valido sino al 25 febbraio 2020, agli atti prot. n. 51409 del 08 novembre 2019;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 e s.m.i.;



- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Dipartimento 2 - Settore 5 – Servizio 1.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegato in formato digitale sotto la lettera "B", il verbale di concordamento nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, sottoscritto in data 19 marzo 2019, che, unitamente all'Atto di Sottomissione, costituiscono la Perizia di Variante.



**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'impresa S.I.C.I. s.r.l., sig. Marco Magi, ha dichiarato, in data 08 ottobre 2019, che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli

obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi maggiori lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto, previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n. 583 del 26 aprile 2019, modificata con determinazione dirigenziale n. 644 del 10 maggio 2019, citate in premessa.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il maggiore importo dei nuovi lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza rispetto all'importo dell'atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 11.10.2018, è di €. 592.764,47 (euro cinquecentonovantaduemila settecentosessantaquattro/47), oltre IVA di legge così suddiviso:

- €. 283.469,81 (euro duecentoottantatremilaquattrocentosessantanove/81) per lavori al netto del ribasso offerto del 63,703%;
- €. 295.486,71 (euro duecentonovantacinquemilaquattrocentoottantasei/71) per manodopera non soggetti a ribasso;
- €. 13.807,95 (euro tredicimilaottocentosette/95) per oneri per la sicurezza

*Dei*

*ful*



non soggetti a ribasso;

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 4.065.195,57 (euro quattromilionisessantacinquemilacentonovanta cinque/57) oltre IVA, così suddiviso:

- € 2.183.114,31 (euro duemilionicentoottantatremilacentoquattordici/31) per lavori al netto del ribasso offerto del 63,703%;
- € 1.772.471,24 (euro unmilionesettecentosettantaduemilaquattrocento settantuno/24) per manodopera non soggetti a ribasso;
- € 109.610,02 (euro centonovemilaseicentodieci/02) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

#### **ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

- a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.
- c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i



subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43D15000510001 ed il codice CIG 6239369A2C assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Istituto di Credito – INTESA SANPAOLO

IBAN: IT 68 Z 03069 034961 00000014835

Le persone delegate ad operare sul conto suddetto, sono i sigg.:

- Marco Magi (C.F.: MGAMRC59A14F656Q), nato a Monteverchi (AR) il 14/01/1959;
- Memoli Ettore (C.F.: MMLTTR93D13F839P), nato a Napoli (NA) il 13/01/1993.

Giusta dichiarazione resa dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa, sig. Marco Magi, anticipata a mezzo mail, in data 08 ottobre 2019, agli atti prot. n. 46637 del 09 ottobre 2019.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n. 583 del 26 aprile 2019, modificata con determinazione dirigenziale n. 644 del 10 maggio 2019, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale dell'opera in parola rep. n.

*Car*  
*De*  
*ful*



157/2018 ed agli elaborati tecnici che compongono la presente perizia di variante e dai quali risulta l'aggiunta di n. 65 nuovi prezzi, di seguito elencati:

**ELABORATI AMMINISTRATIVI E CONTABILI**

TAV. N. RGV RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE

TAV. N. CM COMPUTO METRICO

TAV. N. QE QUADRO ECONOMICO

TAV. N. QC QUADRO COMPARATIVO

TAV. N. ANP - ANALISI NUOVI PREZZI

TAV. N. VCNP - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

TAV. N. SAS - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

**ELABORATI PROGETTUALI IMPIANTI TERMOMECCANICI**

TAV. N. IM-RT: RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

TAV. N. IM-RCT: RELAZIONE DI CALCOLO TERMICO

TAV. N. IM01: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA - PIANO PRIMO ZONA 1

TAV. N. IM02: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA - PIANO PRIMO ZONA 2

TAV. N. IM04: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA-PIANO SECONDO ZONA 1

TAV. N. IM05: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA-PIANO SECONDO ZONA 2

TAV. N. IM06: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA - PIANO TERZO ZONA 1

TAV. N. IM07: IMPIANTI MECCANICI VENTILAZIONE CONTROLATA PIANTA - PIANO TERZO ZONA 2

TAV. N. IM11: IMPIANTI MECCANICI RETI E TAV. N. IM08: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO PRIMO ZONA 1

TAV. N. IM09: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO PRIMO ZONA 2

TAV. N. IM10: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO PRIMO ZONA 3

TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO SECONDO ZONA 1

TAV. N. IM12: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA PIANO SECONDO ZONA 2

TAV. N. IM13: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA-PIANO SECONDO ZONA 3

TAV. N. IM14: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO TERZO ZONA 1

TAV. N. IM15: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO TERZO ZONA 2

TAV. N. IM16: IMPIANTI MECCANICI RETI E TERMINALI IDRONICI PIANTA - PIANO TERZO ZONA 3

TAV. N. IM17: IMPIANTI MECCANICI CENTRALE TERMICA

TAV. N. IM18: IMPIANTI MECCANICI SCHEMI FUNZIONALI

**ELABORATI PROGETTUALI IMPIANTI ELETTRICI**

TAV N. IE-ILL: CALCOLI ILLUMINOTECNICI

TAV. N. IE-SU: SCHEMI UNIFILARI

TAV. N. IE.01: SCHEMI A BLOCCHI

TAV. N. IE02: PIANO PRIMO VIE CAVI PRINCIPALI

TAV. N. IE03: PIANO SECONDO VIE CAVI PRINCIPALI

TAV. N. IE04: PIANO TERZO VIE CAVI PRINCIPALI

TAV. N. IE05: PIANO PRIMO IMPIANTO PRESE E FM

TAV. N. IE06: PIANO SECONDO IMPIANTO PRESE E FM

TAV. N. IE07: PIANO TERZO IMPIANTO PRESE E FM

TAV. N. IE08: PIANO PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E D'EMERGENZA

TAV. N. IE09: PIANO SECONDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E D'EMERGENZA

TAV. N. IE10: PIANO TERZO IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E D'EMERGENZA



TAV. N. IE11: PIANO PRIMO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

TAV. N. IE12: PIANO SECONDO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

TAV. N. IE13: PIANO TERZO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

TAV. N. IE14: PIANO PRIMO IMPIANTO DATI E FONIA

TAV. N. IE15: PIANO SECONDO IMPIANTO DATI E FONIA



TAV. N. IE16: PIANO TERZO IMPIANTI DATI E FONIA

TAV. N. IE17: PIANO PRIMO IMPIANTO EVAC

TAV. N. IE18: PIANO SECONDO IMPIANTO EVAC

TAV. N. IE19: PIANO TERZO IMPIANTO EVAC

**ELABORATI PROGETTUALI OPERE EDILI**

TAV. N. A2: PIANTE PIANO SEMINTERRATO

TAV. N. A4: PIANTE PIANO PRIMO

TAV. N. A5: PIANTE PIANO SECONDO

TAV. N. A6: PIANTE PIANO TERZO

TAV. N. A7: PIANTE PIANO COPERTURA

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, e, unitamente al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato materialmente al presente atto, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi sulla base dei prezzi elementari riportati negli allegati al contratto principale e già concordati con la direzione dei lavori, e assoggettati al ribasso d'asta del 63,703%.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia viene prorogato di ulteriore **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi in aggiunta al tempo contrattualmente previsto. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato

Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione dei lavori.



Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del



personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite


informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro



di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore ha presentato, ai sensi della normativa di legge applicabile, appendice n. 2 alla polizza fideiussoria n. A20180400103032506, rilasciata in ST. JULIAN'S - Malta, in data 25 novembre 2019, dalla compagnia di Assicurazioni ArgoGlobal SE, con scadenza 09 giugno 2020 dell'importo di €. 672.419,66 (euro seicentoseptantaduemilaquattrocentodiciannove/66).

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle attestazioni di qualificazione UNI-EN-ISO 9001:2015, UNI-EN-ISO 14001:2015, tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di perizia, ha prodotto, ai sensi della normativa di legge applicabile, appendice n. 1 alla polizza assicurativa C.A.R. n.1027412100, già prestata per il contratto rep. n. 157/2018, rilasciata in Napoli (NA), in data 05 agosto 2019, dalla compagnia HDI Assicurazioni S.p.A..

**ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli



in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.


Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella



Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 15: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le

comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Napoli, Via Mario Gigante, n. 74/L, tel. 081.5935600 – pec: [s.i.c.i.srl@legalmail.it](mailto:s.i.c.i.srl@legalmail.it) -

**ARTICOLO 17: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 18: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 19: Richiami.**


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 157 del 24 gennaio 2018. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 20: Protocollo di legalità.**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa



l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 24 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- L'APPALTATORE: **Sig. Umberto Memoli, nella qualità di Procuratore**

**Speciale della Società S.I.C.I. srl**

*Umberto Memoli*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola

*Handwritten signature*  
*sh*



espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo

le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.



**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.



**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della



Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- L'APPALTATORE: **Sig. Umberto Memoli, nella qualità di Procuratore Speciale della Società S.I.C.I. srl**

*Umberto Memoli*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*Domenico Libero Scuglia*

